SENATO DELLA REPUBBLICA

5° COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 1º DICEMBRE 1955

(77ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari » (905) (Di iniziativa dei senatori Zoli e Lorenzi) (Seguito della discussione e approvazione):

Presidente	1400
DE Luca Luca	1399
Marina	1400
Minio	1399
Mott, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1399
Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze	1399,
	1400

«Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo di lire 800.000.000 a titolo di conguaglio » (1160) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Presidente, relatore 1393, 1395,	1396
Cenini	1395
DE LUCA Luca	1396
Jannaccone	1396
Merlin Angelina	1395
Mott, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1396
Selvaggi	1395

« Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 750 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per l'esecuzione di un piano per la elettrificazione di Comuni sardi » (1161) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Presidente, relatore					Pag.	1397,	1398
DE LUCA Luca							1397
Merlin Angelina							1397
Mott. Sottosegretario	di	Sta	to	per	il te	esoro	1398

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Jannaccone, Marina, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18 ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dalla senatrice Merlin Angelina.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Concessione alla Regione autonoma della
Sardegna di un contributo di lire 800 milioni
a titolo di conguaglio » (1160) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna

77a SEDUTA (1º dicembre 1955)

di un contributo di lire 800.000.000 a titolo di conguaglio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge sul quale ho l'incarico io stesso di riferire.

Occorre innanzitutto rilevare che lo Statuto speciale per la Sardegna attribuisce alla Regione sarda i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio; i 9/10 dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione; i 9/10 del gettito delle tasse di bollo, sulla mano morta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione; i 9/10 della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione; una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali della Regione; i canoni per le concessioni idroelettriche; i contributi di miglioria ed a spese per opere determinate; le imposte e tasse sul turismo e gli altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato; i redditi patrimoniali; i contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Contemporaneamente sono poste a carico della Regione le spese per le materie nelle quali essa ha potere legislativo, materie elencate nell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Con la legge di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, del 19 maggio 1949, numero 250, è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1949 sarebbero state devolute allo Stato le entrate attribuite dallo Statuto alla Regione e sarebbe rimasto a carico dello Stato stesso il finanziamento delle spese per i servizi da trasferire all'amministrazione regionale,

nonchè la somministrazione dei fondi per le spese di funzionamento degli organi regionali, salvo conguaglio.

In relazione a questa situazione è sempre rimasta in sospeso la questione del conguaglio tra lo Stato e la Regione; anzi è accaduto che anche oltre il 31 dicembre 1949 la Regione ha dovuto fare alcune spese che erano di competenza dello Stato, mentre lo Stato ha fatto delle spese di competenza della Regione. Questo stato di cose si è protratto fino al 16 giugno 1950, e fino ad oggi sono continuate le discussioni circa i conti da saldare tra i due Enti.

Dal 1° giugno al 31 dicembre del 1949, lo Stato ha incassato per conto della Regione sarda lire 2.772.819.199, mentre, sempre nello stesso periodo, ha speso lire 2.266.903.503, cioè sostanzialmente circa mezzo miliardo in meno di quanto aveva incassato. Però nel periodo fino al 16 giugno 1950 lo Stato ha fatto altre spese, mentre gli incassi sono andati alla Regione. Queste altre spese ammonterebbero, secondo i calcoli statali, a lire 2 miliardi 216 milioni 338 mila 413, per cui lo Stato alla chiusura di tutti i conti si afferma creditore contabilmente di lire 4.483.291.916, e debitore soltanto di lire 2.772.819.199.

Però, per quanto riguarda le spese, i rappresentanti della Regione hanno sollevato numerose eccezioni. Per esempio, circa 531 milioni furono spesi nella Regione a sollievo della disoccupazione, iniziativa questa a carattere nazionale e non di interesse esclusivo sardo. Hanno sostenuto poi una teoria abbastanza discutibile: che cioè non essendosi ancora attuato lo Statuto sardo attraverso la separazione delle funzioni, non poteva lo Stato addebitare alla Sardegna le spese che aveva effettuato, in quanto tali spese non erano state regolarmente deliberate dagli organi competenti della Regione. Le stesse eccezioni sono state sollevate per i 76 milioni derivanti dal fondo E.R.P., che lo Stato ha speso in Sardegna.

Inoltre si diceva che, fino a che non fosse stata attuata effettivamente la ripartizione attraverso la quale la Sardegna riteneva di poter effettuare nuove economie, era giusto che non venisse fatto l'addebito secondo le regole dello Statuto e si aggiungeva ancora che nella cifra di 2.772.819.199 non c'era alcuna parte-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77^a SEDUTA (1° dicembre 1955)

cipazione all'imposta sull'entrata, perchè detta imposta doveva essere accreditata a parte in quanto la percentuale doveva essere di volta in volta stabilita con legge dello Stato.

Per tutte queste ragioni la Sardegna arrivava a contestare il credito dello Stato e ad affermare un suo credito, che prudenza vuole non si cerchi di determinare in cifre precise, perchè in tal caso difficilmente si arriverebbe a quegli 800 milioni di cui, a titolo di conguaglio, si propone oggi di deliberare il versamento.

La realtà è che lo Stato è alquanto in ritardo per quanto riguarda le opere di aiuto alla Sardegna. Voi tutti ricordate certamente la discussione che è stata fatta in Senato ed alla quale hanno partecipato i senatori Lussu e Monni, sostenendo che non erano stati ancora attuati quei piani di opere pubbliche, di trasformazione fondiaria per i quali lo Stato avrebbe dovuto dare particolari contribuzioni.

Pertanto la Regione sosteneva che il ritardo nella attuazione e nella preparazione di questi piani, la mancata corresponsione della quota dell'imposta sull'entrata che teoricamente sarebbe potuta essere anche considerevole, la discutibilità di alcuni interventi dello Stato, ecc., rappresentavano motivi tali per i quali era opportuna la transazione che è oggi proposta con questo disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: con esso si da il contributo di 800 milioni alla Regione autonoma della Sardegna a titolo di conguaglio, ai sensi del 3º comma dell'articolo 53 del decreto 19 maggio 1949, n. 250, conguaglio che non è calcolato secondo una formulazione precisa, essendo di natura prevalentemente forfetaria.

Detto questo, non credo di dover aggiungere altro. Nel dare questo contributo alla Sardegna, occorre tener conto, più che dei concetti prettamente ragionieristici, di un concetto di natura sociale, di solidarietà umana, perchè appunto la transazione si fa con animo benevolo e non calcolandola al centesimo.

Per tutte queste considerazioni, ritengo di poter esprimere, in base appunto a questi concetti di solidarietà sociale, parere favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge.

CENINI. Vorrei domandare al relatore e Presidente se ha potuto esaminare tutti questi conti di dare ed avere, per cui si possa essere sicuri che la transazione in parola abbia almeno una base nella realtà.

PRESIDENTE, relatore. Posso dire al senatore Cenini che i conti sono a sua disposizione; naturalmente mancano delle poste contabili che sono variabili: ad esempio, la percentuale sulle imposte di entrata non c'è, in quanto doveva essere preventivamente determinata.

SELVAGGI. A voler mettere la questione su una base giuridica, mi pare che la Sardegna faccia un caso di locupletazione da parte dello Stato per alcune spese che la Regione avrebbe fatto in luogo dello Stato. È una vecchia questione quella se il gestore di cose statali possa senz'altro stabilire quale è la parte che lo Stato ha in una pubblica istituzione. Quando non c'è un effettivo aumento del patrimonio, si è ritenuto sempre che deve essere l'ente pubblico stesso a stabilire il grado di locupletazione. Pertanto, dal punto di vista giuridico è evidente che ci si sarebbe dovuti incamminare verso quella soluzione che poi è stata in effetti adottata. Se lo Stato riconosce di dover versare una cifra di 800 milioni, dinanzi a questo riconoscimento, avallato dal Parlamento, la cosa dal punto di vista giuridico non può presentare alcuna difficoltà. Ritengo pertanto che il disegno di legge possa essere accolto.

MERLIN ANGELINA. Io sono qui non perchè faccia parte della Commissione, ma soltanto per sostituire temporaneamente il collega Giacometti. Confesso che non me ne intendo molto di queste cose, perchè non ho studiato a fondo la questione; però, in riferimento a quanto ha detto l'onorevole Presidente, mi propongo di votare questo disegno di legge non perchè i conti tornino — ciò che sarebbe molto dubbio — ma solo per un atto di solidarietà nei confronti della Regione sarda. Io conosco la Sardegna perchè ci sono dovuta vivere alcuni anni per punizione; si tratta dunque di un luogo scelto per punizione degli italiani o cattivi o buoni a seconda del punto di vista da cui si giudica. Ciò avviene per tradizione millenaria: anche ai tempi dell'antica Roma avveniva la stessa cosa e la Sardegna era un luogo di confino. Ciò vuol dire eviden5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77a SEDUTA (1º dicembre 1955)

temente che ci sono delle ragioni — che non sono imputabili tutte agli abitanti — se la Sardegna è arretrata ed impervia.

Pertanto io penso che se anche il Tesoro dello Stato farà dei sacrifici — quel Tesoro che è così ben difeso anche dal senatore Trabucchi — non saranno dei sacrifici perduti, perchè sono convinta che la Sardegna abbia risorse tali da poter un giorno ricompensare la Nazione e lo Stato di tutto quello che oggi possono fare per lei.

Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge in esame.

DE LUCA LUCA. Io vorrei augurarmi che le richieste della Regione sarda non siano superiori alla spesa di 800 milioni prevista nel disegno di legge, e che quindi questa cifra possa soddisfare. Evidentemente, se le richieste fossero superiori di molto, a mio avviso bisognerebbe discutere meglio la questione. Comunque, se le cose stanno effettivamente a questo modo, io dichiaro, anche a nome del mio gruppo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

JANNACCONE. A me sembra che questo disegno di legge avrebbe potuto essere fatto sotto un'altra forma. Nella forma in cui ci è presentato, lo Stato si riconosce debitore, mentre in sostanza non lo è, poichè sarebbe invece creditore. Allora, riconoscendosi debitore e dando quella somma a titolo di conguaglio, si spoglia di qualsiasi controllo sull'uso che di detta somma sarà fatto, mentre mi pare che lo Stato si sarebbe potuto riservare un certo controllo, affinchè cioè quella somma fosse destinata effettivamente a determinate opere che la Sardegna dice avrebbero dovuto essere fatte in suo favore e che invece non sono state fatte. In tal modo, invece, di qui a qualche tempo la Regione sarda potrà continuare a dire che certe opere non sono state fatte e quindi chiedere un altro contributo.

PRESIDENTE, relatore. Se permette il senatore Jannaccone vorrei chiarire che la Regione sarda, in base a certi suoi ragionamenti, ritiene di essere effettivamente in credito di somma superiore e la ragione per cui

si è voluto presentare questo disegno di legge è stata appunto quella di chiudere le partite e con esse ogni discussione, anche se gli argomenti giuridici che portava la Regione sarda difficilmente avrebbero potuto trovare accoglimento da un punto di vista di diritto.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dopo quanto è già stato detto, a me resta ben poco da dire.

Quel periodo di interregno, in cui non è stata applicata l'autonomia alla Sardegna, ha lasciato dei dubbi circa le competenze delle entrate e le responsabilità delle spese. Evidentemente si è partiti da basi notevolmente differenti: lo Stato richiedeva circa 4 miliardi e mezzo per spese effettuate in Sardegna che sarebbero state di competenza regionale però si deve anche riconoscere, per esempio, che sono state considerate nella somma delle spese, lire 1.400.000.000 sui fondi E.R.P., che sono stati distribuiti per tutta la Nazione e non soltanto per la Sardegna.

D'altro canto, dall'inizio della vita regionale il passaggio completo delle competenze è avvenuto gradatamente e non improvvisamente. Vorrei però far rilevare al senatore Jannaccone che questa prima legge chiude definitivamente tutti gli arretrati e tutte le discussioni in proposito su quel periodo.

Si tratta di fondi che sarebbero già spesi perchè la Regione, con legge regionale, li ha destinati per le singole opere. Questa legge ripiana i bilanci regionali che già avevano fatto assegnamento su tali entrate. Evidentemente la cosa si sarebbe dovuta portare, per arrivare ad un conto ragionieristico, a un più alto livello. Era però mancante la Corte costituzionale, che oggi finalmente abbiamo eletta.

Praticamente quindi si tratta della chiusura di un periodo considerato con benevolenza essendosi usata una certa larghezza per questa come per altre Regioni.

Prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77^a SEDUTA (1º dicembre 1955)

generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È attribuito alla Regione autonoma della Sardegna il contributo di lire 800 milioni a titolo di conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

 $(\overline{E} \ approvato).$

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione alla Regione autonoma della
Sardegna di un contributo straordinario di
lire 750 milioni ai sensi dell'articolo 8 dello
Statuto, per l'esecuzione di un piano per la
elettrificazione di Comuni sardi » (1161)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 750 milioni ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per l'esecuzione di un piano per la elettrificazione di Comuni sardi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere pervenuto dalla Giunta consultiva per il Mezzogiorno: « La Giunta consultiva per il Mezzogiorno, considerato che il disegno di legge attua l'articolo 8 dello Statuto della Regione sarda, che prevede la ero-

gazione di contributi straordinari da parte dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e trasformazione fondiaria; considerato che le opere previste dal disegno di legge in esame sono indubbiamente provvide per la Regione sarda in quanto prevedono la distribuzione di energia elettrica a tutti i Comuni sardi che ne sono sprovvisti; considerato che la concessione del contributo, al quale la Giunta si augura che altri possano seguire, è in diretta connessione con lo sviluppo economico delle zone destinatarie; considerato che per la attuazione dell'opera appare, anche a parere degli onorevoli colleghi sardi componenti la Giunta, adeguata la somma destinata, esprime parere favorevole al disegno di legge».

Dichiaro aperta la discussione generale. Io stesso riferirò brevemente sul disegno di legge.

Lo Statuto sardo prevede contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie. Il primo piano predisposto è stato quello relativo all'elettrificazione di Comuni sardi che fossero privi di elettricità, in connessione con le esigenze dello sviluppo industriale delle relative zone. Non può essere negata l'importanza di tale piano perchè, anche se non ci fosse stato l'ordinamento regionale, avremmo tutti ritenuto necessario che l'energia elettrica venisse portata in tutti i Comuni della Sardegna, come è già stata portata in quasi tutti i Comuni dell'alta Italia e come si sta portando in tutti quelli dell'Italia meridionale.

DE LUCA LUCA. Desidererei conoscere a quali società elettriche la Regione sarda intende rivolgersi per procedere all'elettrificazione dei suoi Comuni.

PRESIDENTE, relatore. Noi non lo sappiamo e non lo possiamo neppure sapere perchè i lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione sono diventati di competenza legislativa della regione stessa. Noi non abbiamo altra possibilità che quella di approvare il piano generale e nel piano generale non c'è alcuna specificazione.

MERLIN ANGELINA. Desidero illuminare i colleghi. Quando io risiedetti in Sardegna — e sono passati parecchi anni — in qualche 5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

77ª SEDUTA (1º dicembre 1955)

Comune c'era già l'elettricità, Cagliari, Sassari e Nuoro che era appena agli inizi. Chi eserciva e aveva fatto l'impianto era una società locale; penso che spetti alla Sardegna la competenza per questi lavori anche se è probabile che qualche industriale del Nord si interessi all'affare.

Anche su questo disegno di legge esprimo il mio parere favorevole.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto dall'onorevole relatore, salvo che questi 750 milioni sono soltanto un contributo da parte dello Stato, previsto dallo Statuto regionale.

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 750 milioni, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, per l'esecuzione di piani particolari di opere destinate al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica in tutti i comuni sardi che ne sono sprovvisti ed in connessione con le esigenze dello sviluppo agricolo e industriale delle relative zone.

(È approvato).

Art. 2.

All'attuazione dei piani di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione.

(È approvato).

Art. 3.

Alla suddetta spesa di lire 750 milioni, da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 535 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zoli e Lorenzi: « Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari » (905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zoli e Lorenzi: « Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari».

Tutti sappiamo che ci sono degli stabilimenti carcerari veramente indegni e questo provvedimento dovrebbe servire a rendere possibile l'attuazione di una cosa che tutti auspichiamo, lo spostamento e il rinnovamento di parecchi stabilimenti o la loro trasformazione in carceri che siano degne del grado di civiltà in cui siamo arrivati; oggi infatti la privazione della libertà personale non deve essere accompagnata dalla riduzione in uno stato di quasi barbarie.

La discussione generale si è ampiamente svolta in una seduta precedente.

Se nessun altro chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Nel caso che venga dai competenti organi deciso di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione demaniale, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, e dal decreto legislativo 20 gennaio 1949, n. 18, è autorizzata, sentito il Consiglio di Stato, a vendere a trattativa privata ai Comuni o alle

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

77a SEDUTA (To dicembre 1955)

Provincie, ovvero a permutare cogli enti stessi, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti e case qualunque ne sia il valore di stima.

Le permute possono aver luogo anche in confronto a stabili da edificare a cura dell'Ente locale per l'uso degli stabilimenti o case che si vogliano trasferire in località e su progetto da concordarsi fra i Ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e la Amministrazione comunale o provinciale interessata.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Propongo di sostituire la dizione dell'articolo 1 con la seguente:

« Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o di case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà, sentito il parere del Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti o case, qualunque ne sia il valore di stima, con l'obbligo di destinare il prezzo ricavato nella costruzione degli edifici penitenziari nella diversa località stabilita.

« Secondo le modalità e le condizioni stabilite nel comma precedente, l'Amministrazione finanziaria può anche procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con altri edifici, di proprietà delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici, semprechè gli immobili ricevuti in permuta dallo Stato siano, da parte del Ministero di grazia e giustizia, ritenuti idonei alla specifica destinazione, ovvero può procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di proprietà degli enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato costruirà gli stabilimenti carcerari o le case di pena ».

MINIO. Sono perplesso perchè non vorrei che i Comuni fossero costretti ad accollarsi qualche rudere o vari ruderi, senza alcuna utilità e con molte spese per il loro bilancio. So benissimo che il Comune « ha facoltà » di comperarlo o meno, ma si sa bene come vadano queste cose e non vorrei che venissero esercicitate sui Comuni delle pressioni in tale senso;

tanto più che all'articolo 2 (non so ancora se esso verrà o no modificato) si dice che le opere fatte dai Comuni a proposito di questi edifici sono dichiarate di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Sono state fatte due ipotesi: che l'Amministrazione dello Stato venda e che l'Amministrazione dello Stato permuti. Tutti noi sappiamo che i Comuni aspirano a comperare le aree oggi carcerarie che sono centrali, mettendo a disposizione denaro o aree più lontane o impegnandosi a ricostruire degli stabilimenti carcerari. Il disegno di legge vuole lasciare libere tutte le ipotesi e nel caso in cui i Comuni preferiscano la permuta, e abbiano quindi bisogno di espropriare, stabilisce che essi possano farlo. In genere, quindi, sono i Comuni ad avere interesse ad offrire una uguale cubatura di fabbricati alla periferia per ottenere dei fabbricati al centro, oppure ad offrire una area in periferia contro una al centro della città.

DE LUCA LUCA. Io ritengo opportuno dare gratuitamente ai Comuni le aree degli edifici che vengono demoliti per offrir loro la possibilità di costruirvi case popolari. La costruzione dei nuovi edifici dovrebbe andare a carico dello Stato.

PRESIDENTE. In questo caso verrebbe meno la finalità del disegno di legge. Infatti, se le aree o gli edifici venissero ceduti gratuitamente, lo Stato dovrebbe provvedere ai trasferimenti a mano a mano che ne avesse la possibilità, quindi molto lentamente.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Posso dire per l'esperienza che ho fatta quando ero al Demanio e per tutto il lavoro svolto in Commissione che, quando si tratta di Comuni, il Demanio è tutt'altro che rigido e pesante nella stima. Quando si tratta poi di enti pubblici o locali, c'è la possibilità della trattativa privata che di solito permette di trovare un accordo soddisfacente.

Confermo quanto ha detto il Presidente e cioè che sono i Comuni a desiderare il disegno di legge, che offre loro il modo di sgombrare il centro della città da questi edifici: i Comuni, quindi, avranno tutto da guadagnare e niente da perdere. Se vogliamo aspettare che il

5^a COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

77ª SEDUTA (1º dicembre 1955)

Tesoro nelle attuali condizioni di bilancio provveda completamente al rifacimento delle carceri senza avere il terreno o una parte del liquido dall'Amministrazione di grazia e giustizia o dal Demanio, evidentemente passeranno anni e decenni.

MARINA. Gli scopi della legge quindi sono due: liberare determinate aree ed edificare stabilimenti più moderni. Ma come si può lasciare all'arbitrio dei Comuni la costruzione di questi stabilimenti?

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Marina che i fabbricati devono essere ritenuti idonei dal Ministero di grazia e giustizia.

Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

(E approvato).

Art. 2.

Tutte le opere che i Comuni e le Provincie dovessero compiere ai fini delle permute di cui al secondo comma del precedente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità ai fini e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Coerentemente col testo dell'articolo 1

testè approvato, propongo di sostituire la dizione dell'articolo 2 con la seguente:

« Tutte le opere che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici dovessero compiere ai fini delle permute previste dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 186, n. 2359 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo.

(E approvato).

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'attuazione di quanto è previsto negli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa e imposta.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari